

COMUNE DI CASTEL MORRONE
(Provincia di Caserta)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE DI
MANUFATTI TIPO "DEHORS" PER LOCALI CON ESERCIZIO
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 17 del 23/04/2019

INDICE

PREMESSA

- Art. 1 – Oggetto-Definizioni e Tipologie
- Art. 2 – - Definizioni
- Art. 3 – Criteri generali per la collocazione dei "DEHORS"
- Art. 4 – -Tipologia Architettonica dei "DEHORS"
- Art. 5 – Caratteristiche e limiti per il posizionamento del D EHORS
- Art. 6 – Modello di dehors autorizzabile
- Art. 7 – Tavoli, sedie ed arredi esterni.
- Art. 8 – Occupazione di porzione di marciapiede
- Art. 9 --Segnaletica di sicurezza
- Art. 10 – Stalli interdetti all'occupazione di dehors
- Art. 11 – Dehors in prossimità di intersezioni stradali e accessi laterali
- Art. 12 – Ulteriore segnaletica di sicurezza stradale
- Art. 13 – Lavori nel sito o nel sottosuolo del " dehors"
- Art. 14 - Danni Arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "DEHORS"
- Art. 15 – Manutenzione degli elementi dei "DEHORS"
- Art. 16 – Tutele
- Art. 17 – Tariffe e Canoni
- Art. 18 – Occupazione del suolo pubblico ,revoca e garanzie per il ripristino
- Art. 19 – Occupazione del suolo privato con "DEHORS"
- Art. 20 – Caratteristiche tecniche dei "DEHORS" e modalità di occupazione del suolo pubblico
- Art. 21 Procedure
- Art. 22 – Sanzioni
- Art. 23 – Disposizioni finali e transitorie
- Art. 24 – Modalità di esposizione merci e tipologie di esercizio
- Art. 25 -Controlli e sanzioni e rinvio ad altre norme
- Art. 26 -Entrata in vigore

ALLEGATO: A

PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, nonché i criteri tecnici e formali da rispettare per la collocazione di "dehors" a servizio degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e delle attività artigianali del settore alimentare, al fine di potenziare le attività degli stessi con adeguati spazi all'aperto. Il Regolamento ispirato ai principi generali di riqualificazione formale e funzionali dell'ambiente cittadino, definisce pertanto le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors e le caratteristiche tipologiche ammesse, l'inserimento ambientale dei medesimi all'interno del territorio comunale, le procedure per il conseguimento della specifica concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Inoltre disciplina le modalità di occupazione di suolo pubblico da parte di alcune tipologie di esercizi di vicinato per l'esposizione dei propri prodotti nell'area antistante il locale di vendita.

Art. 1 - Oggetto- Definizioni e Tipologie

- Il presente regolamento, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3 e 7 e 7 bis del T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 20/08/2000 n.267 e s.m.i., e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina la collocazione su suolo pubblico o privato di elementi di arredo tipo " Dehors" annessi ai locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.

l'obiettivo è quello di potenziare la qualità delle suindicate attività con adeguati spazi per la somministrazione o intrattenimento della clientela, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storici-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

- Ai fini del presente regolamento si intende per "dehors", il manufatto coperto formato da insieme di elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili tali da non lasciare, dopo la loro rimozione, alcuna modifica permanente dell'area o sull'area ove sono posizionati, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico o private, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, con le caratteristiche tecniche di cui ai successivi articoli.

- L'elemento di arredo " dehors", come sopra definito deve essere caratterizzato da facile rimovibilità e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande e inoltre, nel caso di installazione su suolo pubblico, alla concessione del suolo stesso. Conseguentemente esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande. Qualunque manufatto con consistenza volumetrica realizzato in difformità a quanto previsto dal presente regolamento, o con finalità diverse da quelle disciplinate dal presente atto è normato e sanzionato dalla disciplina edilizia ordinaria e comunale.

Art. 2 -DEFINIZIONI

CONCESSIONE DI LUNGA DURATA: occupazione fino a cinque anni consecutivi."

CONCESSIONE A CARATTERE STAGIONALE: occupazione con durata non superiore a 180 giorni di ciascun anno solare, concedibile anche per più annualità, fino ad un massimo di anni cinque.

ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE al pubblico di alimenti e bevande

ATTIVITA' ARTIGIANALI: attività definite dalla L.8.8.1985 n.443 e L.R. per le quali è artigiana l'impresa che ha lo scopo prevalente di svolgere l'attività di produzione di generi alimentari, per la vendita ed il consumo sul posto dei medesimi, con l'esclusione della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che sia solamente strumentale ed accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana.

I titolari delle attività, quali pizzerie al taglio, gastronomie, rosticcerie, gelaterie, pasticcerie, cornetterie, yogurterie, piadinerie e simili, ecc. possono richiedere l'occupazione di suolo pubblico per la collocazione di dehors davanti all'esercizio, nell'area di pertinenza del locale. E' fatto divieto di effettuare il servizio assistito di somministrazione dei generi alimentari prodotti. L'inosservanza del divieto di cui al comma precedente, costituisce esercizio abusivo di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sanzionato a termine di legge.. Le strutture devono essere costituite unicamente da piani di appoggio, quali tavolini, piani o piantane, non abbinabili alle eventuali sedute, con possibilità di temporanee coperture.

Art. 3 -Criteri generali per la collocazione dei "DEHORS"

1. Il titolare di locale con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che intenda collocare su suolo pubblico un "dehors", deve ottenere dal Comune la relativa e preventiva autorizzazione di occupazione dello stesso.
2. Tutti gli elementi che costituiscono il "dehors", in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante bullonature.

Art. 4 -Tipologia Architettonica dei "DEHORS"

Il singolo dehors, da installarsi sulla strada, deve avere le caratteristiche formali, tecnico-dimensionali, dei materiali e dei colori come di seguito riportati .

1. Il colore della copertura dovrà essere bianco .
- 2 . In ogni caso le dimensioni dei dehors devono essere compatibili con le caratteristiche dell'area.
- 3 . L'attacco a terra, di carattere precario, deve essere costituito da una pedana in legno e/o materiale ferroso , aderente al suolo, che nasconda l'ancoraggio a terra e raccordi la differenza di quota tra il piano della strada e quello del marciapiede.
- 4 ·Le strutture devono essere interamente e facilmente amovibili e composte da un telaio in ferro o alluminio, o acciaio oppure legno.

Art.5 Caratteristiche e limiti per il posizionamento del "DEHORS"

Il "dehors" deve essere posizionato di norma in adiacenza al locale di cui costituisce arredo o, per motivate esigenze, nelle immediate vicinanze. Qualora lo stesso interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo, deve essere prodotto l'assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati

Il "dehors" deve essere posizionato nel rispetto delle disposizioni del vigente codice della strada. In ogni caso non deve impedire la visibilità al traffico veicolare e non interferire con gli attraversamenti

pedonali né occultare la segnaletica stradale verticale presente.

I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici (neve, vento pioggia ecc.). Il singolo dehors, da installarsi sulla strada, deve avere le caratteristiche formali, tecnico- dimensionali, dei materiali e dei colori :

Al Dirigente competente, previo pareri da altri Servizi o Settori, è riservata la facoltà di di modificare l'area di occupazione dei dehors con motivato parere.

Art. 6 - Modello di dehors autorizzabile

1- I dehors potranno avere una superficie massima in pianta di mq 40,00.

2- L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio (CIP d.p.r. 151/2011)

3- La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato secondo le vigenti norme della L.37/08 ex 46/90 e smi.

Art. 7- Tavoli, sedie ed arredi esterni.

1- Gli arredi e le attrezzature (quali tavoli , sedie, poltroncine , sgabelli ecc.) appositamente disposti per la consumazione , servita o autonoma, degli alimenti e bevande, possono occupare solo l'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale.

2- I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, di cui al precedente comma del presente articolo , non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare i 2/3 dell'altezza della struttura .

Art.8 - Occupazione di porzione di marciapiede

1- Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n.285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei dehors, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 1,5 metri.

Art. 9- Segnaletica di sicurezza

- I dehors che occupino la sede stradale devono essere dotati di opportuna segnalazione ai fini della sicurezza stradale, a mezzo di catarifrangenti ed altri adeguati sistemi di evidenziazione dell'ingombro stradale, anche per gli orari notturni.

Art. 10 -Stalli interdetti all'occupazione di dehors

1 - In nessun caso è possibile occupare stalli stradali riservati a disabili e/o a carico scarico merci, salvo il caso di espresso nulla osta, da rilasciare da parte dei Settori interessati, atti ad individuare altrove stalli in sostituzione di quelli occupati, con conseguente rettifica della segnaletica, da effettuare a totale spese dell'interessato.

2-Le caditoie ed i pozzetti dei sotto servizi devono essere resi ispezionabili e deve essere sempre

consentito il deflusso delle acque meteoriche.

Art. 11- Dehors in prossimità di intersezioni stradali e accessi laterali

- I dehors destinati ad occupare la sede stradale in prossimità delle intersezioni stradali, possono essere autorizzati previo parere del dirigente all'aria vigilanza nel rispetto del codice della strada.

2 I dehors destinati ad occupare la sede stradale in prossimità di accessi laterali (passi carrabili ed altri accessi), possono essere autorizzati solo se è garantito uno adeguato spazio di manovra e previo parere del dirigente all'aria vigilanza nel rispetto del codice della strada

3- Al di fuori dei centri abitati, si farà riferimento alle norme contenute negli artt. 16 e 17 del Nuovo Codice della Strada e degli artt. 26 e 27 del suo Regolamento di Attuazione.

4 - Qualunque autorizzazione deve essere accompagnata dal parere della Polizia Municipale relativamente al rispetto delle norme del CdS.

Art. 12 - Ulteriore segnaletica di sicurezza stradale

- La segnaletica stradale ed i dispositivi di avvistamento che l'Amministrazione, in sede di istruttoria, riterrà opportuno o necessario prescrivere ai dehors, è a totale spese del richiedente l'autorizzazione, come anche quella già prevista nel presente regolamento.

Art. 13 - Lavori nel sito o nel sottosuolo del " dehors"

Nel posizionamento dei "dehors" devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non dovranno essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica.

In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture.

Art. 14 - Danni Arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi del "DEHORS"

Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi esposti, deve essere risarcito dagli esercenti.

Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi secondo le modalità indicate dai competenti servizi 00.PP. e Polizia Municipale.

ART. 15 -Manutenzione degli elementi dei "DEHORS"

Tutte le componenti dei "dehors" devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, potrà senz'altro procedere d'ufficio alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per l'ottenimento dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti, ai sensi di legge.

Art. 16-Tutele

- 1 - L'installazione e l'utilizzo di congegni ed apparecchiature per la diffusione sonora, all'esterno dei locali dell'esercizio principale è consentita nel rispetto dei decibel previsti dall' D.P.C.M. 14 novembre 1997 , pena la revoca dell'autorizzazione all'installazione del dehors in caso di recidiva.
- 2- Tale divieto è previsto anche nel caso in cui l'esercizio principale sia munito, oltre che della autorizzazione di pubblico esercizio di cui agli artt. 3 e 5 della L.287/91 e smi, anche di autorizzazione all'intrattenimento musicale e/o danzante rilasciata ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931.
- 3- Allo scadere dell'orario disposto per l'interruzione del servizio nei dehors, tavoli e sedie dovranno essere custoditi mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirati in luogo privato. Gli ombrelloni dovranno essere chiusi in caso di vento, e chiusi e/o rimossi durante la notte così come le tende a sbraccio.
- 4- In occasione della chiusura per ferie dell'attività, tavoli, sedie ed ombrelloni dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato. Le tende a sbraccio dovranno essere riavvolte.

Art. 17 - Tariffe e Canoni

Per l'occupazione sia stagionale che di lunga durata si applicano tributi e canoni concessori vigenti.

Art. 18 -Occupazione del suolo pubblico , revoca e garanzie per il ripristino

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico costituisce titolo per l'installazione dei "dehors" ed è rilasciata nel rispetto del vigente regolamento disciplinante la materia e del vigente codice della strada, con particolare attenzione alla fruibilità pedonale degli spazi residui. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per il "dehors" non sia rinnovata o venga revocata o nel caso in cui l'installazione dello stesso venga effettuata in maniera difforme dal presente regolamento, la struttura deve essere completamente rimossa e l'area deve essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario entro gg 10 dalla scadenza o revoca dell'autorizzazione all'occupazione dalla comunicazione dell'accertata difformità. il titolare della concessione del suolo pubblico dovrà produrre, in caso di inadempienza del titolare della concessione ,copia della ricevuta di versamento di una cauzione d'importo pari a € 800. La cauzione, non fruttifera di interessi, è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione-concessione, previa verifica da parte del Comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i "dehors" può essere revocata o sospesa, oltre

che nei casi previsti dal vigente regolamento e dal vigente codice della strada, anche qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c) qualora l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;

in caso di mancato pagamento della tassa dovuta per l'occupazione di suolo pubblico;

d) in caso di cessazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. L'amministrazione si riserva altresì la possibilità di revocare l'autorizzazione, a suo insindacabile giudizio, e laddove risulti necessario eseguire, sull'area interessata, interventi pubblici o nel caso sopravvengano motivi di pubblico interesse non deve essere percepito alcun compenso da parte degli avventori in occasione dei trattenimenti, sotto forma di biglietto di ingresso

Art. 19 -Occupazione del suolo privato con "DEHORS"

L'installazione di strutture tipo "dehors" su suolo privato o suolo privato aperto all'uso pubblico posto a confine o in prossimità di spazi pubblici, è soggetta a nulla osta del comando della Polizia Municipale e Responsabile OO.PP.del Comune.

Il verificarsi anche di una sola delle condizioni di cui al precedente art. 16 commi 2) e 4) non riconducibili al caso di occupazione di suolo pubblico, comporta, previa diffida, l'obbligo della rimozione del "dehors" su suolo privato.

Art. 20 -Caratteristiche tecniche dei "DEHORS" e modalità di occupazione del suolo pubblico

Gli elementi di arredo, denominati "dehors" non devono avere, in ogni caso, superficie coperta superiore a mq 40 per ogni attività con somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di richiesta di suolo pubblico prospiciente o contiguo a suolo privato, il limite dei 40 mq innanzi citato è da considerarsi come superficie massima comprensiva dell'area privata già disponibile.

Lo spazio coperto dal "dehors" deve essere delimitato da una pedana rialzata dell'altezza pari a quella del marciapiede o in sua assenza, di 15 cm realizzata in materiale rimovibile e senza alcuna opera in muratura. Laddove la pedana potrà essere realizzata con struttura in legno o metallo e pavimentata con tavolato in legno o parquet o elementi metallici e dovrà essere conforme alla normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche.

La struttura coperta del "dehors" deve essere realizzata con struttura in ferro o materiale ferroso e/o in alluminio o in legno oppure in acciaio, con sezioni ridotte, copertura con tessuto o telo impermeabile avvolgibile, e/o lamelle orientabili, i lati possono essere chiusi con tende plastificate avvolgibili, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto e, nel caso di occupazione di suolo pubblico, non deve aggettare su area esterna a quella concessa. Sul perimetro del manufatto possono essere installati elementi di delimitazione con altezza max di 2/3 della stessa.

Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, non sarà possibile installare tende laterali al fine di consentire l'aerazione e l'illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. Per strutture nel Centro Storico, devono essere sottoposte al parere della Commissione locale per il paesaggio.

Non è ammessa la installazione di "dehors" nei percorsi porticati.

L'altezza massima dei manufatti, misurata al colmo della copertura, non potrà superare in ogni caso 3 metri.

All'interno degli stessi manufatti non dovranno essere installati impianti fissi di climatizzazione.

Eventuali impianti per l'illuminazione ed elettrici in generale dovranno essere completamente rimovibili e non dovranno comportare in alcun modo la realizzazione di percorsi sotto traccia su pareti o pavimentazioni, fermo restando il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza. In ogni caso il posizionamento e il funzionamento di tali impianti non dovranno arrecare alcun fastidio. I manufatti in argomento dovranno in ogni caso conciliarsi con l'impianto urbanistico circostante per quanto attiene le caratteristiche morfotipologiche e architettoniche prevalenti nel contesto.

8. In ogni caso sulle strutture del dehors non possono essere inseriti messaggi pubblicitari.

Art. 21 -Procedure

1. Chiunque intenda installare un dehors su area pubblica deve presentare al SUAP formale domanda in bollo, con apposita modulistica che l'Amministrazione Comunale renderà disponibile presso il SUAP e sul sito internet del Comune, completa dei seguenti allegati:

estremi del titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività o dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;

planimetria in scala adeguata, nella quale siano riportate:

le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione di tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.);

i riferimenti allo stato di fatto dell'edificio prospiciente e dell'area interessata, compresa l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi;

foto inserimenti del "dehors" nell'area oggetto di intervento;

relazione descrittiva sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso.

L'installazione del "dehors" deve comunque essere anticipatamente comunicata al Dipartimento di Igiene Ambientale della competente Asl .

relazione contenente le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo in particolare materiali e colori (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;

qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio, il nulla osta degli esercenti dei negozi adiacenti;

f. dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;

documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della L. 447/1995, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune;

1. Ai fini dell'istruttoria della pratica il richiedente deve provvedere al versamento di €. 150,00 quale diritti di segreteria di esclusiva competenza comunale; Ai fini del pagamento della TOSAP , si fa rinvio alle misure e classificazioni di cui al vigente regolamento comunale disciplinante la materia.

2. nel caso di occupazione di suolo pubblico, copia della ricevuta di versamento di una cauzione d'importo pari a € 250,00. La cauzione, non fruttifera di interessi, è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza dell'autorizzazione-concessione, previa verifica da parte del Comune della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni. L'autorizzazione all'installazione del "dehors", è rilasciata dal Dirigente dell'Area Urbanistica , previa acquisizione di preventivo nulla-osta rilasciato dal competente settore della P.M.

3. Chiunque intenda installare un dehors su area privata deve presentare al SUAP una SCIA (Segnalazione certificata di inizio di attività) completa dei seguenti allegati:

planimetria in scala adeguata, nella quale siano riportate:

- ✓ le caratteristiche dell'installazione proposta, con la distribuzione di tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.);
- ✓ i riferimenti allo stato di fatto dell'edificio prospiciente e dell'area interessata;
- ✓ foto inserimenti del "dehors" nell'area oggetto di intervento;
- ✓ relazione descrittiva sui materiali e soluzioni cromatiche oltre che sugli impianti che si intendono installare all'interno del manufatto stesso.
- ✓ relazione contenente le specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo in particolare materiali e colori (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, ecc.), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo;
- ✓ dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o di riscaldamento saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
- ✓ documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L. 447/1995. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8, comma 5, della L. 447/1995, ove non vengono superati i limiti di emissione di rumore stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune;

Il provvedimento di autorizzazione/SCIA all'installazione di un dehors ha carattere personale e, pertanto, non è ammessa la cessione ad altri.

Nell'ipotesi in cui il titolare dell'autorizzazione/SCIA all'installazione del dehors trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata autorizzata l'installazione, il subentrante è obbligato a presentare non oltre 60 (sessanta) giorni dal trasferimento, nuova domanda di autorizzazione/SCIA. Nella stessa dovranno essere indicati gli estremi della precedente autorizzazione/SCIA per l'attività rilevata.

L'istruttoria e la definizione del procedimento da parte del SUAP per la concessione del suolo pubblico si conclude nel termine di 60 giorni solo in presenza di tutti i pareri favorevoli necessari.

In esito alle risultanze istruttorie, la concessione è rilasciata o negata dal Dirigente con provvedimento motivato. La concessione deve contenere tutti gli elementi e prescrizioni identificativi di completezza dell'atto amministrativo.

Il rinnovo e /o la proroga della durata dell'occupazione che comunque non potrà superare il termine massimo di cinque anni, può essere richiesto mediante presentazione di formale istanza in bollo almeno 15 giorni dalla scadenza. Il rinnovo della concessione potrà essere negato qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che impediscono l'occupazione dell'area.

In aree per lo svolgimento di mercati settimanali sono consentiti dehors senza pedane, solo ed esclusivamente al di fuori dell'orario stabilito per lo svolgimento dei mercati.

In occasione di particolari eventi o manifestazioni che comportano afflussi straordinari di persone, la semplice occupazione con tavoli e sedie potrà essere concessa in deroga alle norme del presente regolamento, limitatamente al periodo di svolgimento degli eventi.

Art. 22 -Sanzioni

Ferme restando le sanzioni previste per l'occupazione abusiva del suolo pubblico o in difformità dal relativo regolamento, nonché quelle derivanti dalla violazione di specifiche normative di settore, la violazione alle norme del presente Regolamento comporta la sanzione

fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal Regolamento di Polizia Urbana e dal Regolamento COSAP, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25 ad un

massimo di € 500.

Art. 23-Disposizioni finali e transitorie

1. I titolari di attività di somministrazione di alimenti e bevande con strutture di qualsiasi tipo, su suolo pubblico, o privato, o privato soggetto ad uso pubblico, comunque autorizzate e con caratteristiche difformi da quelle di cui ai precedenti articoli, devono adeguarsi alla presente normativa entro novanta giorni dalla scadenza della precedente autorizzazione.

Il mancato adeguamento entro i termini previsti comporta, anche nel caso di occupazione di suolo privato, l'applicazione di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 del regolamento.

Il presente articolo non si applica ai casi in cui già esiste un provvedimento da cui scaturisce l'obbligo di rimozione.

Art. 24 - Modalità di esposizione merci e tipologie di esercizio

L'occupazione di suolo pubblico all'esterno degli esercizi di vicinato con esposizione di merce può essere effettuata previo ottenimento della necessaria concessione di occupazione del suolo pubblico con l'osservanza delle norme igienico sanitarie e delle disposizioni del codice della strada.

Le occupazioni di suolo pubblico potranno essere rilasciate, annualmente, esclusivamente per le seguenti tipologie merceologiche:

A) Fiori e piante - Frutta e verdura

la superficie concedibile è quella relativa all'area di pertinenza del locale commerciale e comunque non superiore a mq 12,00.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio. L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggio, neanche nelle ore di chiusura dell'esercizio. La merce esposta deve rispettare le norme igienico - sanitarie.

B) Moto, ciclomotori e biciclette

la superficie concedibile è quella relativa all'area di pertinenza del locale commerciale e comunque non superiore a mq30,00.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio. L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggio, neanche nelle ore di chiusura.

C) Esposizione di riviste, girandole porta cartoline e porta guide turistiche, tabaccherie, farmacie, parafarmacie e distributori automatici annessi ad esercizi commerciali.

la superficie concedibile è quella relativa all'area di pertinenza del locale commerciale, tabaccherie, cartolerie, librerie ed edicole, farmacie, parafarmacie, distributori automatici, e comunque non superiore a mq 4,00.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio. L'area concessa deve essere mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggio, neanche nelle ore di chiusura

Art. 25 -Controlli e sanzioni e rinvio ad altre norme

Le operazioni di vigilanza e controlli per il rispetto delle disposizioni dettate dal presente regolamento sono effettuate dal Corpo di Polizia Municipale.

Per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento, non sanzionate specificamente dal codice della strada o da altre leggi e regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma dell'art.7 bis del D.Lgs n. 267/2000

Per quanto non richiamato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalle norme

comunitarie, dalle leggi statali e regionali, nonchè da ogni altra disposizione sovraordinata vigente in materia.

Le norme emanate successivamente alla data di approvazione del presente regolamento si intenderanno automaticamente applicabili, anche nelle more di recepimento da parte dell'Ente

Art. 26 -Entrata in vigore

A sensi dell'art. 3 delle disposizioni finali e transitorie del vigente statuto comunale, il presente regolamento entra in vigore dopo la scadenza del termine della pubblicazione.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono revocate tutte le precedenti disposizioni comunali emanate in materia.

Dall' entrata in vigore del presente regolamento le autorizzazioni in essere , con scadenza nei 60 (sessanta) giorni successivi ,avranno una proroga di 90(novanta) giorni per adeguarsi al presente regolamento .

REGOLAMENTO COMUNALE

Per l'installazione di manufatti tipo " DEHORS" per Locali con esercizio di somministrazione di alimenti e bevande

ALLEGATI: A

Di seguito vengono riportate le varie tipologie di dimensionamento dei dehors a seconda dell'individuazione:

Tipologia dehors su sede stradale (dimensione massima di ingombro mq.40,00);

Il singolo dehors deve avere le caratteristiche formali, tecnico dimensionali, dei materiali e dei colori di seguito riportate.

I materiali degli elementi costituenti idehors dovranno essere consoni e non in contrasto con il contesto ambientale in cui gli stessi si collocano .

ELEMENTI

Coperture: dovranno essere realizzate con ombrelloni o tende con telaio e supporto in legno , o in alluminio, di dimensioni massime dell'ingombro a terra, con teli, con tende a pantalera, o strutture innovative, e comunque congruenti agli spazi da servire.

I tessuti di copertura devono essere in materiale naturale, idrofugo ed ignifugato, Tutti i materiali di copertura dovranno essere di colore bianco con tutte le sue sfumature.

Tende solari

Definizione:

Teli in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo.

Finalità

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

Divieti

Le tende solari aggettanti che non siano compatibili con le situazioni locali.

Occupazione

E' consentita l'installazione di tende non avvolgibili a condizione che la loro sporgenza non sia superiore a mt. 1,00; le tende non avvolgibili non dovranno essere poste in sovrapposizione di facciata.

Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi deve essere una distanza minima di mt. 1,50 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordatura del marciapiede.

La distanza minima, a cielo libero, fra tende solari e tende ombrasole è di mt. 1,50.

Dimensioni

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt 2,20. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,00. Sporgenza massima della tenda (misurata nella sua proiezione al suolo) mt. 3,50. Durante i periodi di

chiusura dell'attività, le tende solari non devono essere aperte

Forma materiali e colori

Le forme potranno essere a telo inclinato e/o a cappottina per le vetrine; le tende tese tra i pilastri dei portici sono a telo verticale.

Potranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico, tessuto PVC.

Nel Centro Storico dovranno essere di colore BIANCO con tutte le sue sfumature.

Tende ombra sole

Definizione

Strutture con copertura a teli provviste di più punti di appoggio al suolo.

Divieti

Sono vietate le infissioni di sostegni nel suolo pubblico e l'apposizione di teli laterali di chiusura non trasparenti.

Dimensioni

Altezza misurata alla linea di gronda: max mt. 2,50 - minimo mt. 2,20 Altezza misurata dal bordo inferiore della mantovana :min. mt. 2,00 Altezza misurata alla linea di colmo: max mt. 3,50.

Indicazioni particolari

Le tende ombra sole non devono impedire in alcun modo la visibilità del traffico veicolare.

Sicurezza

Le strutture devono poter resistere ai colpi di vento, per cui devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone. A tale scopo deve essere prevista una tipologia di manufatto appositamente studiata; le fioriere devono contenere piante e fiori ornamentali.

Forma materiali e colori

Divieti

E' vietata ogni copertura con tettoie, onduline e simili.

Forma materiali e colori

Sono vietate tutte le coperture plastiche, onduline, ed affini. Nei parchi e nei giardini si privilegiano montanti in legno.

Manutenzione

Le piante devono essere oggetto di attenta e costante manutenzione; l'area tenuta pulita dalle foglie.